

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 22/21: Gesenu S.p.A. (Comune di Perugia)/Fp Cgil (Segreteria provinciale di Perugia). Nota dell'Organizzazione sindacale, in data 10 novembre 2021, con cui segnala la mancata trasmissione alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali l'elenco dei lavoratori comandati dall'Azienda per l'effettuazione delle prestazioni indispensabili. Nota di Gesenu S.p.A., in data 12 novembre 2021 in cui, in risposta alle osservazioni dell'Organizzazione sindacale, precisa di aver stabilito unilateralmente il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili individuando un contingente di 73 unità necessarie per la garanzia dei servizi minimi integrato da un ulteriore contingente straordinario di 33 unità per adempiere al servizio di raccolta e pulizia della Fiera dei Morti, manifestazione di rilievo nazionale ex art.5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, e per le attività straordinarie inerenti all'emergenza pandemica; l'Azienda riferisce, altresì, che dal 2013, a seguito dell'unilaterale disdetta del Piano dei servizi sulle prestazioni indispensabili, concordato con le rappresentanze sindacali nel 2003, e nelle more dell'accettazione da parte della rappresentanza sindacale delle bozze proposte dall'Azienda, è responsabilità di quest'ultima garantire le prestazioni indispensabili, anche ricorrendo ad atti unilaterali. Nota della Commissione in data 15 dicembre 2021 in cui si richiede di trasmettere il piano del 2003 e di indicare il numero dei lavoratori complessivamente impiegati nei servizi di igiene urbana della Città di Perugia e Comuni della Provincia. Nota in data 20 dicembre 2021 con cui l'Azienda fornisce le informazioni richieste dalla Commissione e precisa di aver comunque reso disponibili alle OO.SS. i nominativi del personale esonerato dallo sciopero mediante affissione di tale elenco nelle bacheche presenti nelle unità di produzione (rel. Razzolini) (Pos. 1331/21)

(Seduta del 25 gennaio 2022)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di apertura del procedimento di valutazione del comportamento:**

LA COMMISSIONE

con riferimento al Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e relative comandate e la nota GESENU S.p.A. del 12 novembre 2021, concernente la verifica dei lavoratori precettati in occasione dello sciopero nazionale dei servizi di igiene ambientale effettuato lo scorso 8 novembre 2021, proclamato il 29 settembre 2021, in cui la società ha precisato di aver proceduto unilateralmente all'assegnazione dei precettati utilizzando criteri oggettivi e capaci di garantire i servizi necessari di pubblica utilità;

PREMESSO CHE

- la FP CGIL (Segreteria territoriale di Perugia), con nota del 10 novembre 2021 (atto pervenuto in data 11 novembre 2021), riferiva alla Commissione che, in occasione dello sciopero nazionale dell'8 novembre 2021, la GESENU S.p.A., azienda che effettua i servizi di igiene ambientale in alcuni Comuni della Provincia di Perugia e nel Capoluogo, non aveva fornito alcuna informazione alle OO.SS. circa il numero dei lavoratori esonerati dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili, nonostante la formale richiesta sindacale, inoltrata a mezzo PEC data 5 novembre 2021, richiamasse quanto stabilito dall'ultimo comma della lettera B) dell'art. 9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale;

- la GESENU S.p.A., in data 12 novembre 2021, in riscontro alla richiesta della struttura territoriale dell'Organizzazione sindacale, precisava che:

a) il Piano delle prestazioni indispensabili, adottato d'intesa con le OO.SS. il 22 marzo 2003, era stato disdetto unilateralmente da GESENU S.p.A. in data 5 giugno 2013, congiuntamente a tutti gli accordi di 2° livello allora in essere;

b) in data 1° giugno 2021, l'Azienda aveva inviato alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali una bozza di piano sui servizi minimi al fine di acquisirne l'intesa;

c) in data 22 settembre 2021, era trasmessa dall'Azienda un'ulteriore bozza di piano delle prestazioni indispensabili che individuava un contingente di lavoratori pari a 73 unità, anch'essa restata priva di riscontri da parte dalle OO.SS.;

d) in occasione dello sciopero nazionale proclamato per l'8 novembre 2021, GESENU S.p.A., al fine di garantire i servizi indispensabili di pubblica utilità, tenendo conto delle sostanziali modifiche tecnico-organizzative del servizio apportate negli ultimi anni, la differente sensibilità da parte della cittadinanza riguardo il tema della gestione dei rifiuti conseguente alla recente introduzione della raccolta porta a porta, in assenza di regolamentazione, procedeva unilateralmente all'assegnazione dei precettati facendo riferimento al contingente indicato nella bozza di accordo sui servizi minimi del 22 settembre 2021, l'ultima trasmessa alle strutture sindacali territoriali:

e) rispetto al fabbisogno indicato nella bozza (n. 73 unità), prescriveva l'esonero di ulteriori 33 unità di personale per adempiere al servizio di raccolta e pulizia della Fiera dei Morti, manifestazione di rilievo nazionale in base all'art. 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, e per le attività straordinarie inerenti all'emergenza pandemica;

la Commissione, preso atto di quanto dichiarato dalle parti, con nota del 25 novembre 2021, richiedeva alla GESENU S.p.A. di:

1) trasmettere il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili oggetto della disdetta del 5 giugno 2013;

2) indicare il numero complessivo dei lavoratori attualmente impiegati nei servizi di igiene ambientale dei comuni serviti;

3) con riferimento al contingente straordinario di 33 unità, indicare il numero di lavoratori assegnati alla raccolta e pulizia della Fiera, precisando le modalità di quantificazione del contingente (in particolare trasmettendo i fogli di servizio relativi alle giornate di svolgimento della Fiera);

4) indicare le ragioni della mancata tempestiva comunicazione alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili o, in caso contrario, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione;

la GESENU S.p.A., in data 20 dicembre 2021, in riscontro a quanto richiesto dalla Commissione, trasmetteva il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili del 2003 con la relativa intesa sottoscritta dalle parti presso la Prefettura di Perugia e precisava:

1) la difficoltà dell'Azienda di raggiungere un'intesa con le OO.SS. su un nuovo piano dei servizi delle prestazioni indispensabili in sostituzione di quello sottoscritto nel 2003, unilateralmente revocato dalla stessa Azienda nel 2013, ragion per cui, in caso di sciopero e in assenza di una nuova regolamentazione, la direzione aziendale ha, di volta in volta, concordato con le rappresentanze sindacali i contingenti necessari a garantire le prestazioni indispensabili, senza che fossero emerse contestazioni a tale prassi;

2) il personale operativo complessivamente impiegato nei servizi di igiene ambientale è di 417 unità di cui 296 unità sono impiegate nella Città di Perugia;

3) il contingente straordinario per la Fiera e i servizi aggiuntivi Covid previsto per il giorno dello sciopero è superiore rispetto a quello utilizzato negli altri giorni della settimana in quanto si è dovuto tenere conto della necessità di pulire l'area fiera, dove aveva avuto luogo la manifestazione, e l'area limitrofa, adibita a luna-park;

4) la comunicazione alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dell'elenco del personale precettato in caso di sciopero è stata, di prassi, assolta mediante la pubblicazione delle comandate sulle bacheche aziendali di programmazione del servizio consultabili anche dai rappresentanti sindacali, senza che vi siano mai state contestazioni; la richiesta della CGIL dello scorso 5 novembre è pertanto da ritenersi irrituale e poiché è stata inoltrata a mezzo PEC alle ore 18:31 di venerdì 5 novembre 2021, per l'Azienda non sarebbe stato comunque possibile rispondere prima dell'effettuazione dello sciopero programmato per il successivo lunedì;

CONSIDERATO CHE

l'art. 2, co. 2, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali concordano nei contratti o accordi collettivi o nei codici di autoregolamentazione le prestazioni indispensabili e le altre misure dirette ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e che tali accordi sono vincolanti per le parti;

l'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, regola l'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività;

l'Accordo nazionale, in particolare:

- all'art. 5, individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi ricomprendendo in essi, limitatamente alla zona interessata, le manifestazioni a carattere nazionale e internazionale per la durata delle stesse;

- all'art. 8, elenca le prestazioni indispensabili per i servizi di igiene ambientale;

- all'art. 9, lett. A), stabilisce i criteri e le modalità per la formazione e applicazione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e stabilisce, altresì, che *“Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti”*;

- all'art. 9, lett. B), stabilisce, inoltre, che *“i preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8”* e che *“L'impresa dà tempestiva comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili”*;

- all'art. 13, dispone che le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo, determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate, previa intesa con le OO.SS., alla stregua dei limiti previsti dall'art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

la valutazione in merito alla legittimità delle astensioni è riservata, in via esclusiva, alla Commissione di Garanzia e non alla società erogatrice del servizio (delibera della Commissione n.12/144 del 26 marzo 2012), con la conseguenza che, in difetto di uno specifico accordo con le Organizzazioni sindacali proclamanti, l'eventuale operatività e ampiezza della franchigia sul territorio interessato da una manifestazione di interesse nazionale o internazionale deve essere valutata dalla Commissione di Garanzia;

il Verbale d'intesa del 17 dicembre 2020, sottoscritto dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL e le Associazioni datoriali Utilitalia, Cisambiente, Fise-Assoambiente, A.G.C.I. Servizi, LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative, ha determinato, a far data dal 1° gennaio 2021, la decadenza delle R.S.U. operanti nel settore dell'igiene ambientale e il conferimento della rappresentanza e titolarità negoziale alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;

RITENUTO CHE

su stessa ammissione di GESENU S.p.A., la revisione dell'Accordo sul Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, proposta in data 22 settembre 2021, non è stata sottoscritta dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo nazionale né è stata inoltrata dall'Azienda al Prefetto competente per territorio per la decisione, ragion per cui, allo stato,

deve ritenersi ancora operante il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili di cui all'Accordo del 22 marzo 2003;

che il suddetto Piano individua le manifestazioni locali considerate di carattere nazionale e internazionale a cui deve ritenersi applicabile la franchigia di cui all'art. 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, ma non vi include la manifestazione denominata "Fiera dei Morti"

l'eventuale integrazione delle prestazioni indispensabili e relative quote di personale da esonerare dallo sciopero stabilite dal Piano del 2003, in mancanza di una formale intesa con la rappresentanza sindacale, poteva essere oggetto di specifica e motivata richiesta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della legge n. 146/90 e successive modificazioni, ma non applicata unilateralmente dall'Azienda;

nonostante l'ampio preavviso dello sciopero (39 giorni) e in mancanza di intesa con le OO.SS., l'Azienda, senza attivare alcuna delle procedure previste dalla legge e dalla regolamentazione di settore, ha proceduto direttamente al comando di un ulteriore cospicuo contingente di personale, precettando ulteriori 33 lavoratori, più del 45 per cento rispetto al contingente ordinario di 73, già determinato in modo unilaterale, omettendo di darne formale comunicazione – come previsto dall'Accordo nazionale – alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, subentrate nella rappresentanza e nella titolarità negoziale alle R.S.U. in virtù del citato verbale d'intesa del 17 dicembre 2020;

DELIBERA

l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, co. 4-*quater*, e 13, co. 1, lett. *i*), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della GESENU S.p.A., nella persona del legale rappresentante, per le seguenti violazioni:

- **mancata applicazione del Piano delle prestazioni indispensabili**, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell'art.9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001;

-**mancata trasmissione alla rappresentanza sindacale di copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili**, ai sensi dell'art. 2, co. 2. della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nonché dell'art. 9 del citato Accordo nazionale del 1° marzo 2001.

AVVERTE

i soggetti in indirizzo che, nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di notifica a mezzo PEC della presente delibera, hanno diritto di presentare osservazioni e di chiedere, eventualmente, di essere sentiti;

CHIEDE

alla GESENU S.p.A. di voler comunicare, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione, il nominativo del proprio legale rappresentante e il codice fiscale;

DISPONE

la notifica della presente delibera alla GESENU S.p.A., in persona del responsabile legale, alla Segreteria territoriale di Perugia dell'Organizzazione sindacale FP CGIL, in persona del legale rappresentante, la comunicazione al Prefetto e al Sindaco di Perugia nonché al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.